



PROVINCIA DI MATERA

AREA III

Prot. n.... 874 08 APR. 2019
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 424 del 08 APR. 2019

Numero progressivo di settore 521 del 08 APR. 2019

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) art. 269 comma 2 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alle emissioni in atmosfera per l'attività di coltivazione mineraria nella cava di inerti conglomerati sita in località "Fontana di Noce" in agro del Comune di Miglionico (MT), a favore della Ditta: MARTINO Michele Lorenzo.

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore
P.A. MUSILLO Domenico

Il Responsabile di P.O.
Geom. MALVASI Francesco

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2398 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0045508 datata 17/12/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 21235 del 20/12/2018) con la quale la Ditta: MARTINO Michele Lorenzo, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di coltivazione mineraria nella cava di inerti conglomerati sita in località "Fontana di Noce" in agro del Comune di Miglionico (MT), riportata in Catasto al Foglio di mappa n. 39 particelle nn. 257-258-259-261-262-263-264-265-266-267-276-372-373, relativamente alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 comma 2, corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";


VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012", che comprende tra i titoli abilitativi anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);



VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.B.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n.128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) stabilisce:

all'art.269 comma 2, le modalità di autorizzazione per l'installazione di un nuovo stabilimento;

DATO ATTO che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati così individuati:

- Provincia di Matera;
- Comune di Miglionico (MT);
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;

VISTO che la Provincia di Matera, con PEC prot. n. 1518 del 31/1/2019, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione) con le modalità di cui all'art 14-bis della Legge n. 241/90, con scadenza perentoria il 19/3/2019, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte per l'espressione dei pareri di relativa competenza:

- Provincia di Matera;
- Comune di Miglionico (MT);
- Azienda Sanitaria locale di Matera - Dipartimento Prevenzione -;
- A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera;
- Ditta MARTINO Michele Lorenzo;

CONSIDERATO che alla data stabilita, del 19/3/2019, per la conclusione della conferenza, le Amministrazioni coinvolte, ad eccezione dell'A.R.P.A.B. Dipartimento Provinciale di Matera, non hanno fatto pervenire nessuna determinazione relative alla decisione oggetto della Conferenza, pertanto si può ritenere il procedimento di AUA concluso favorevolmente, e di dichiarare chiusa la conferenza di servizi convocata con PEC prot. n. 1518 del 31/1/2019;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- A.R.P.A.B. di Matera, nota prot. n. 35/05/03 del 15/3/2019, registrata al prot. prov. n. 4478 del 19/3/2019, con la quale per quanto di competenza, in materia di emissioni in atmosfera, esprime parere favorevole all'attività di coltivazione della cava, a condizione che le modalità di esercizio dell'impianto, per il contenimento delle emissioni diffuse, rispettino le prescrizioni di cui all'Allegato V, Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, con prescrizioni e condizioni;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di cava della Ditta: MARTINO Michele Lorenzo sulla base delle seguenti

considerazioni:

- l'attività di coltivazione della cava di che trattasi prevede le seguenti fasi: preparazione mediante rimozione dello strato superficiale (cappellaccio) con accantonamento nelle aree allestite in relazione alla prossimità, estrazione del materiale inerte con mezzi meccanici e successivo recupero ambientale del sito. Il materiale estratto verrà caricato su camion e trasportato nei luoghi di utilizzo;
- la Ditta MARTINO Michele Lorenzo con l'istanza di che trattasi ha richiesto con AUA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) dell'attività di cava;
- l'area in questione ricade in zona E (zona agricola) del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Miglionico (MT), non rientra nelle aree a rischio frane secondo il P.A.I. della Regione Basilicata, non è interessata dal vincolo archeologico, non rientra nelle aree della rete Natura 2000 né in quelle di interesse paesaggistico ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.), è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;
- con D.D. n. 23AB.2018/D.01161 del 08/11/2018 la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha espresso, ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), il parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., relativamente al progetto per l'apertura di una cava di inerti in c.da "Fontana di Noce" in agro di Miglionico (MT);
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- con la Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., convocata con PEC prot. 1518 del 31/1/2019 dalla Provincia di Matera, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione) con le modalità di cui all'art 14-bis della Legge n. 241/90, con scadenza perentoria il 19/3/2019, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte per l'espressione dei pareri di relativa competenza;
- trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, le misure che saranno adottate per il contenimento delle emissioni diffuse dalla Ditta summenzionata sono conformi a quanto previsto dall'Allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- viene ritenuto che la data di messa a regime dell'attività di coltivazione della cava coincide con la data di messa in esercizio;

RITENUTO, pertanto, di poter emettere il provvedimento di AUA a favore della Ditta : MARTINO Michele Lorenzo, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

SPECIFICATO che l'autorizzazione di cui al presente atto è relativa alla sola valutazione delle emissioni in atmosfera dell'attività in oggetto e che pertanto la stessa non costituisce, né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria all'effettivo esercizio dell'attività stessa;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;



DETERMINA

- 1) la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 legge 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza di servizi stessa;
- 2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 4, a favore della Ditta: **MARTINO Michele Lorenzo** relativa all'attività di coltivazione mineraria nella cava di inerti conglomerati sita in località "Fontana di Noce" in agro del Comune di Miglionico (MT), Foglio di mappa n. 39 particelle nn. 257-258-259-261-262-263-264-265-266-267-276-372-373, per il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività di coltivazione della cava deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, per quanto riferibile all'attività in questione, e in particolare:
 1. deve essere utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua per garantire l'umidificazione del materiale trattato nelle operazioni di estrazione in caso di condizioni climatiche secche,
 2. si deve provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi garantendo che queste risultino sempre adeguatamente umidificate durante il transito;
 3. occorre limitare il più possibile la velocità di percorrenza degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 4. assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le fasi di carico dagli automezzi di trasporto, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri;
 5. assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 6. effettuare una campagna di monitoraggio annuale del parametro PM10. Si chiede di misurare tale parametro in corrispondenza di due punti immediatamente esterni al perimetro di cava, e più precisamente:
 - sottovento alla cava, lungo la direzione prevalente dei venti
 - tra la cava e il recettore più sensibile
 7. tale monitoraggio dovrà essere eseguito nei mesi estivi (Luglio, Agosto), in condizioni climatiche secche. Dovrà essere svolto in accordo a quanto previsto della norma UNI 1234/2014. Unitamente al monitoraggio delle polveri dovrà essere eseguito il monitoraggio delle condizioni meteorologiche che;
 8. nel caso si rilevassero concentrazioni di PM10 superiori ai limiti del D.L.vo n. 155/2010 (e ss. mm. ii.) andranno adottate immediatamente ulteriori misure di mitigazione delle emissioni. Se le concentrazioni elevate dovessero persistere si intensificherà l'azione di monitoraggio delle condizioni concordandola con ARPAB e si adotteranno le necessarie misure di contenimento;

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

- b) eseguire con frequenza semestrale la misura delle polveri diffuse provenienti dalle attività di cava, con individuazione dei punti di misurazione in particolare (P1) nei pressi dell'escavatore durante l'attività di scavo, (P2) davanti al fronte di scavo durante l'attività di estrazione e (P3) sulla pista interna alla cava interessata dal traffico dei mezzi da carico, considerati come punti di maggiore emissioni di polveri;
- c) il valore limite di emissione diffuse delle polveri che deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Parametro da misurare	Punti di misura	Unità di misura	Valore limite di emissione	Periodicità
Polveri totali	P1, P2, P3	mg/Nm ³	10	Semestrale

- d) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile di cava e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario e i risultati delle misure;
- e) la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- f) gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Miglionico, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- g) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Miglionico, territorialmente interessati, la data di messa in esercizio almeno quindici giorni prima;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 2) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 3) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 4) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 5) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 6) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 7) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 8) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;



DETERMINA

- 1) la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 legge 241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza di servizi stessa;
- 2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 4, a favore della Ditta: **MARTINO Michele Lorenzo** relativa all'attività di coltivazione mineraria nella cava di inerti conglomerati sita in località "Fontana di Noce" in agro del Comune di Miglionico (MT), Foglio di mappa n. 39 particelle nn. 257-258-259-261-262-263-~~264~~-265-266-267-276-372-373, per il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'attività di coltivazione della cava deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, per quanto riferibile all'attività in questione, e in particolare:
 1. deve essere utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua per garantire l'umidificazione del materiale trattato nelle operazioni di estrazione in caso di condizioni climatiche secche,
 2. si deve provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi garantendo che queste risultino sempre adeguatamente umidificate durante il transito;
 3. occorre limitare il più possibile la velocità di percorrenza degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
 4. assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale non eccessiva durante le fasi di carico dagli automezzi di trasporto, in modo da evitare il più possibile la dispersione di polveri;
 5. assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto;
 6. effettuare una campagna di monitoraggio annuale del parametro PM10. Si chiede di misurare tale parametro in corrispondenza di due punti immediatamente esterni al perimetro di cava, e più precisamente:
 - sottovento alla cava, lungo la direzione prevalente dei venti
 - tra la cava e il recettore più sensibile
 7. tale monitoraggio dovrà essere eseguito nei mesi estivi (Luglio, Agosto), in condizioni climatiche secche. Dovrà essere svolto in accordo a quanto previsto della norma UNI 1234/2014. Unitamente al monitoraggio delle polveri dovrà essere eseguito il monitoraggio delle condizioni meteorologiche che;
 8. nel caso si rilevassero concentrazioni di PM10 superiori ai limiti del D.L.vo n. 155/2010 (e ss. mm. ii.) andranno adottate immediatamente ulteriori misure di mitigazione delle emissioni. Se le concentrazioni elevate dovessero persistere si intensificherà l'azione di monitoraggio delle condizioni concordandola con ARPAB e si adotteranno le necessarie misure di contenimento;

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

- b) eseguire con frequenza semestrale la misura delle polveri diffuse provenienti dalle attività di cava, con individuazione dei punti di misurazione in particolare (P1) nei pressi dell'escavatore durante l'attività di scavo, (P2) davanti al fronte di scavo durante l'attività di estrazione e (P3) sulla pista interna alla cava interessata dal traffico dei mezzi da carico, considerati come punti di maggiori emissioni di polveri;
- c) il valore limite di emissione diffuse delle polveri che deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

9) di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

elo



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO

[Handwritten signature]

elo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il

08 APR. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

08 APR. 2019

Matera li, _____

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
